



il Patronato della CGIL



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della CONOSCENZA

Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Prot. N. 52

All. 1

Roma, 17/7/2014

Oggetto: Emendamento al D.L. n. 90/2014 : possibilità di pensionamento del personale scolastico con “quota 96”, decorrenza 1 settembre 2014, con requisiti maturati entro l’anno scolastico 2011/2012

Care compagne e cari compagni,

vi informiamo che, in data 16 luglio 2014, è stato dichiarato ammissibile l’emendamento al D. L. n. 90/2014 diretto a consentire l’accesso a pensione, con decorrenza dal 1° settembre 2014, ai lavoratori del comparto scuola che hanno maturato i requisiti di accesso a pensione entro l’anno scolastico 2011/2012 secondo le regole previste prima dell’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero.

L’intervento è rivolto prevalentemente, anche se non esclusivamente, a coloro i quali avrebbero maturato l’accesso a pensione entro l’anno scolastico 2011/2012 con il dispositivo della “quota 96”.

L’emendamento prevede che:

- Il limite dei beneficiari non possa eccedere le 4.000 unità e il tetto massimo di spesa debba essere contenuto entro i 416 milioni per il periodo 2014-2018
- la domanda di pensione debba essere presentata, per via telematica all’INPS, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
- l’INPS definisca una graduatoria in ragione della somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantata dai richiedenti al 31.12.2012.
- i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (o TFR) non decorrano dalla data di cessazione dal servizio ma dalla data in cui il beneficiario avrebbe maturato il diritto a pensione secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero.

Vista la brevità dei tempi e la coincidenza del termine di presentazione delle domande con il periodo feriale, invitiamo le strutture sindacali e di patronato ad assumere ogni utile iniziativa al fine di organizzare tempestivamente la consulenza e l'assistenza alla presentazione delle istanze.

Ovviamente sarà nostra cura informarvi tempestivamente sull'esito dell'iter parlamentare e sui termini di presentazione delle domande.

Fraterni saluti.

Coordinatore Area prev-assistenza Inca

Giuliano Ferranti

p. la Segreteria naz. FLC

Anna Fedeli

All. 1

Testo dell'emendamento

“Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola). –

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio”.